

Bruxelles, 2 luglio 2024
(OR. en)

10629/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0156(COD)**

**CODEC 1420
UD 112
ENFOCUSTOM 82
ECOFIN 628
MI 566
COMER 92
TRANS 269
FISC 126
PE 155**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2024)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Deirdre CLUNE (PPE, IE) ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 292 emendamenti (emendamenti 1-292) alla proposta.

Inoltre, il gruppo ECR ha presentato sei emendamenti (emendamenti 293-298) e il gruppo ID ha presentato un emendamento (emendamento 299).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-292 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

P9_TA(2024)0151

Istituzione del codice doganale dell'Unione e dell'Autorità doganale dell'Unione europea e abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0258),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 207 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0175/2023),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024¹,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,
- vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0065/2024),

¹ GU C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj>.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il codice doganale
dell'Unione e l'Autorità doganale
dell'Unione europea e abroga il
regolamento (UE) n. 952/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il codice doganale
dell'Unione e l'Autorità doganale
dell'Unione europea e abroga il
regolamento (UE) n. 952/2013 **e il
regolamento (UE) 2022/2399**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, compresi i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.

Emendamento

(3) È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, compresi **le imprese, i consumatori e i** cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare **e**

Emendamento

(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare,

semplificare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.

semplificare *e armonizzare* diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto

Emendamento

(5) Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto

necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità.

necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità. ***È altrettanto importante osservare che volumi significativi di merci nei principali porti e aeroporti vengono movimentati in trasbordo, provenienti da altri continenti e destinati ad altri continenti senza entrare nel mercato dell'Unione. Tali merci non devono sempre rispettare le stesse norme dell'Unione in materia di sicurezza e prodotti imposte alle merci che entrano nel mercato interno.***

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le

Emendamento

(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, ***ossia chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci***, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci ***nei confronti delle dogane***, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, ***conformemente alla normativa di conformità dei prodotti*** al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di

corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità *e che l'operatore economico in questione abbia rispettato la normativa vigente applicata dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono, e fornisca, conservi e renda disponibili le scritture adeguate di tale conformità*. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui

Emendamento

(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci *conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e nell'ambito dei controlli e dei regimi doganali specifici di cui al presente regolamento*. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio

contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.

nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale, ***tra le altre, inclusi gli accordi ambientali multilaterali*** e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE. ***Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per i soggetti che importano in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, l'Unione dovrebbe adoperarsi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. Inoltre, dovrebbero essere adottate definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati per stabilire divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri.***

1 bis Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio

Emendamento

(10) È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio

secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali.

secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali. ***Per evitare la paralisi del commercio in caso di guasto su larga scala dei sistemi elettronici centralizzati, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare con gli Stati membri a procedure alternative.***

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio⁴³.

Emendamento

(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe ***chiarire che il concetto di importatore presunto è creato ai fini della riscossione efficace ed efficiente dei dazi doganali. L'importatore presunto di solito non è in possesso delle merci e il trasferimento di proprietà delle merci avviene tra l'importatore e l'acquirente. Di conseguenza, l'importatore presunto dipende spesso dall'accuratezza delle informazioni fornite dagli importatori prima o al più tardi al momento dell'uscita delle merci per poter garantire il corretto trattamento dei dazi (pagamento e obblighi di comunicazione) dell'operazione. Inoltre si dovrebbe*** disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio⁴³.

⁴³ Regolamento di esecuzione (UE)

⁴³ Regolamento di esecuzione (UE)

n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni.

Emendamento

(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni. ***Tale obbligo dovrebbe essere monitorato anche dalla nuova Autorità doganale dell'UE.***

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. ***Poiché tale modus operandi dovrebbe gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli AEO nel settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del periodo transitorio.***

Emendamento

(16) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci, ***a condizione che tale accesso sia proporzionato e strettamente necessario.*** La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento

(17) Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

L'individuazione di rappresentanti doganali affidabili è una sfida per gli operatori economici, soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È inoltre importante riconoscere le sfide specifiche cui fanno fronte le microimprese e le piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{1 bis}, nell'adempimento degli obblighi doganali e in che modo ciò può essere agevolato dalla rappresentanza diretta e indiretta. Ciò vale in particolare quando una microimpresa o una piccola e media impresa non gode dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") e dovrebbe continuare a poter beneficiare di una rappresentanza indiretta. La Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero valutare il funzionamento di tale regime sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità pertinenti. La Commissione dovrebbe trasmettere tale valutazione sotto forma di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe decidere se proporre una soluzione legislativa per un regime specifico per determinare meglio la relazione tra le microimprese, le piccole e le medie imprese e i rappresentanti doganali al fine di rendere più agevoli gli scambi e garantire un giusto equilibrio delle responsabilità.

^{1 bis} **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).**

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Prima che il centro doganale digitale dell'UE diventi pienamente operativo, la Commissione dovrebbe poter pianificare e istituire una fase pilota per testare le funzionalità pertinenti per il centro. Tale fase pilota dovrebbe essere volontaria per le autorità doganali, le altre autorità e gli operatori economici.*

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Fatte salve le norme sulla protezione dei dati, in particolare quelle sui dati doganali sensibili e sui dati sensibili dal punto di vista commerciale, i dati non personali dovrebbero essere messi a disposizione di terzi per scopi specifici, previa adeguata giustificazione e su richiesta. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di non consentire tale divulgazione.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁴⁸. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di **chiedere l'accesso** ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE,

Emendamento

(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁴⁸. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di **accedere ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE e di elaborarli**. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE,

al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.

⁴⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,

al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.

⁴⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio^{1 bis}, le autorità doganali competenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale potrebbero esercitare le loro competenze conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Le autorità doganali competenti dovrebbero astenersi dall'adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza delle indagini penali sugli stessi fatti condotte dall'autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dalla Procura europea, se richiesto da tali autorità.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.

Emendamento

(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, **l'EPPO**, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere *il [...]*.

Emendamento

(30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere *l'11 luglio 2023. Il Garante europeo della protezione dei dati ricorda, sulla base delle sue nove raccomandazioni, che i criteri di rischio da utilizzare per selezionare le persone mediante un trattamento automatizzato, se sfociano in decisioni individuali, dovrebbero essere basati su circostanze affidabili e direttamente collegate a fattori oggettivi, non dovrebbero comportare un rischio diretto o indiretto di discriminazione, come ad esempio per motivi di razza, origine etnica, religione, orientamento politico e orientamento sessuale, e non dovrebbero essere eccessivamente ampi.*

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Ai fini dell'istituzione di un quadro comune dell'unione doganale, è necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") sia integrato nel codice doganale dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e inserire l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane nel presente regolamento.

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico*

dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) *Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale occorre stabilire norme comuni per un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane armonizzato e integrato. Tale ambiente dovrebbe includere il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis del presente regolamento. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di informazioni con i sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere sviluppato tenendo conto delle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e, se del caso, del principio "una tantum", come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}. Per attuare l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario integrare il centro doganale digitale dell'UE nell'ambiente dello sportello unico*

dell'UE per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(30 quater) L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali il sistema di sdoganamento centralizzato di cui al presente regolamento. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e

abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 quinquies) È necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane integri soluzioni che assicurino un alto grado di cibersecurity onde evitare, per quanto possibile, attacchi che potrebbero perturbare i sistemi doganali e non doganali, nuocere alla sicurezza degli scambi o arrecare danni all'economia dell'Unione. Le norme in materia di cibersecurity dovrebbero essere concepite in modo da evolvere allo stesso ritmo degli obblighi normativi in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. In sede di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero seguire gli opportuni orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA) in materia di sicurezza informatica.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 sexies) Lo scambio di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tra le formalità non doganali dell'Unione rientrano tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona fisica, da un operatore economico o da un'autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri, se richiesta. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è fondamentale per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione e i rispettivi sistemi non doganali della stessa che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. In particolare, la definizione di sistemi non doganali dell'Unione dovrebbe essere ampia e comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi dell'Unione, che hanno consentito o consentiranno la creazione e l'uso di tali sistemi. È inoltre auspicabile precisare le date entro le quali il determinato sistema non doganale

dell'Unione che copre una formalità non doganale dell'Unione e il centro doganale digitale dell'UE dovrebbero essere interconnessi con il sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che tali date tengano conto delle date stabilite nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale per l'adempimento della determinata formalità non doganale dell'Unione, affinché sia possibile l'adempimento tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 30 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(30 septies) Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell'Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più

efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione e una migliore conformità alle stesse.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 30 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(30 octies) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX, anche fornendo agli Stati membri una formazione adeguata sul suo funzionamento e la sua attuazione. Per fornire servizi di sportello unico adeguati, armonizzati e standardizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'interconnessione del centro doganale digitale dell'UE con il sistema EU CSW-CERTEX, assistita, se necessario, dall'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione

Emendamento

(31) Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione

armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.

armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.
Ciò richiede una stretta collaborazione con le autorità competenti che applicano altre normative doganali, con particolare attenzione alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere

Emendamento

(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere

comunicati i motivi per cui non sono state applicate. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.

comunicati i motivi per cui non sono state applicate. ***In linea con il principio "conformità o spiegazione", le raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate o dovrebbero essere fornite ragioni convincenti per la loro mancata attuazione. È opportuno istituire un quadro di riferimento per dare certezza nelle situazioni in cui è consentito discostarsi da queste raccomandazioni, ad esempio quando prevalgono altre priorità urgenti.*** Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa. ***Le violazioni gravi o ripetute di altre normative applicate dalle dogane e riscontrate dalle medesime o da altre autorità competenti dovrebbero riflettersi sul profilo di rischio degli importatori, degli esportatori o degli importatori presunti.***

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le autorità doganali responsabili del luogo di prima entrata delle merci dovrebbero effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni disponibili su tali merci e dovrebbero avere la possibilità di adottare un'ampia gamma di misure di attenuazione se rilevano un rischio, compresa la possibilità di chiedere a un'altra autorità doganale o ad altre autorità di effettuare controlli prima del carico o all'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Il trasportatore è di norma nella miglior posizione per sapere quando le merci sono arrivate, per cui dovrebbe notificare tale arrivo all'autorità doganale. Tuttavia, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover notificare alle autorità doganali l'arrivo delle merci ai fini dell'analisi dei rischi. Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni anticipate sul carico relativamente a tutte le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, il trasportatore non dovrebbe scaricare merci per le quali non vi sono informazioni, salvo il caso in cui le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare le merci o in una situazione di emergenza che richieda lo scarico delle stesse. Al contrario, per agevolare il processo di entrata delle merci per le quali le autorità doganali dispongono delle appropriate informazioni anticipate sul carico, non si dovrebbe chiedere al trasportatore di presentare le merci in dogana in tutti i casi, bensì solo se le autorità doganali lo richiedano o se ciò sia richiesto da altre normative applicate dalle autorità doganali.

Emendamento

(35) Le autorità doganali responsabili del luogo di prima entrata delle merci dovrebbero effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni disponibili su tali merci e dovrebbero avere la possibilità di adottare un'ampia gamma di misure di attenuazione se rilevano un rischio, compresa la possibilità di chiedere a un'altra autorità doganale o ad altre autorità di effettuare controlli prima del carico o all'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Il trasportatore è di norma nella miglior posizione per sapere quando le merci sono arrivate, per cui dovrebbe notificare tale arrivo all'autorità doganale ***utilizzando, se del caso, il sistema di interfaccia unica marittima europea ai sensi del regolamento (UE) 2019/1239.*** Tuttavia, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover notificare alle autorità doganali l'arrivo delle merci ai fini dell'analisi dei rischi. Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni anticipate sul carico relativamente a tutte le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, il trasportatore non dovrebbe scaricare merci per le quali non vi sono informazioni, salvo il caso in cui le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare le merci o in una situazione di emergenza che richieda lo scarico delle stesse. Al contrario, per agevolare il processo di entrata delle merci per le quali le autorità doganali dispongono delle appropriate informazioni anticipate sul carico, non si dovrebbe chiedere al trasportatore di presentare le merci in dogana in tutti i casi, bensì solo se le autorità doganali lo richiedano o se ciò sia richiesto da altre normative applicate dalle autorità doganali.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione **per un massimo di 15 giorni**. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo **dopo un lasso di tempo ragionevole** dovrebbero essere considerate svincolate. **La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.**

Emendamento

(38) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo **il prima possibile entro 30 giorni di calendario** dovrebbero essere considerate svincolate.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento.

Emendamento

(39) Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento. ***Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") non dovrebbe essere concesso a persone che hanno commesso ripetute o gravi violazioni di altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali.***

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) ***L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio⁵³, e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁵⁴ (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica,*** talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali

Emendamento

(48) Talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

⁵³ *Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).*

⁵⁴ *Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).*

Emendamento 33 **Proposta di regolamento** **Considerando 52**

Testo della Commissione

(52) È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell'Unione doganale. L'assenza di un siffatto meccanismo a livello unionale è stata sottolineata nel piano d'azione per le dogane⁵⁵. Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l'Autorità doganale dell'UE in qualità di attore fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi su base permanente per l'intera durata della crisi.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al

Emendamento

(52) È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell'Unione doganale. L'assenza di un siffatto meccanismo a livello unionale è stata sottolineata nel piano d'azione per le dogane⁵⁵. Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l'Autorità doganale dell'UE in qualità di attore fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi su base permanente per l'intera durata della crisi. ***L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe riferire alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi.***

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al

Comitato economico e sociale europeo
"Fare avanzare l'unione doganale al livello
successivo: un piano d'azione, 28.9.2020
COM(2020) 581 final.

Comitato economico e sociale europeo
"Fare avanzare l'unione doganale al livello
successivo: un piano d'azione, 28.9.2020
COM(2020) 581 final.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Il quadro esistente di governance dell'unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l'evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l'attuazione e le decisioni sui controlli in loco, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. La cooperazione fra le amministrazioni doganali nazionali esistente dalla creazione dell'unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche, delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Attualmente negli Stati membri esistono pratiche divergenti che indeboliscono l'unione doganale. Non esiste una capacità centrale per l'analisi dei rischi, una visione comune sull'attribuzione di priorità ai rischi, l'azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi è un quadro per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato **unico**. Un livello operativo centrale dell'Unione che riunisca competenze e risorse e adotti congiuntamente decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune in settori come la gestione dei dati e dei rischi e la formazione, in modo che l'unione doganale agisca come un'unica entità. È quindi opportuno istituire l'Autorità doganale dell'UE. L'istituzione di tale nuova autorità è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell'unione doganale, coordinare a livello

Emendamento

(53) Il quadro esistente di governance dell'unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l'evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l'attuazione e le decisioni sui controlli in loco, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. ***L'intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l'Unione.*** La cooperazione fra le amministrazioni doganali nazionali esistente dalla creazione dell'unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche, delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Attualmente negli Stati membri esistono pratiche divergenti che indeboliscono l'unione doganale. Non esiste una capacità centrale per l'analisi dei rischi, una visione comune sull'attribuzione di priorità ai rischi, l'azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi è un quadro per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato **interno**. Un livello operativo centrale dell'Unione che riunisca competenze e risorse e adotti congiuntamente decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune in settori come la gestione dei dati e dei rischi e la formazione, in modo che l'unione doganale agisca come un'unica entità. È quindi opportuno istituire l'Autorità doganale dell'UE. L'istituzione di tale nuova autorità è fondamentale per garantire un

centrale l'azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali.

funzionamento efficiente e adeguato dell'unione doganale, coordinare a livello centrale l'azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(55 bis) Gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità di garantire che le autorità doganali dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate affinché possano svolgere la loro missione, compresi adeguati poteri d'indagine.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(55 ter) Le dogane necessitano di ingenti investimenti, soprattutto al fine di disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente formato per poter garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell'Unione, che si trovano a far fronte a un aumento esponenziale di richieste. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono sfruttare tutto il loro potenziale. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di disporre delle competenze necessarie per l'uso di attrezzature all'avanguardia, della tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l'Unione.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri *e* la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

Emendamento

(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri, la Commissione *e il Parlamento europeo* siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo *e da un organo consultivo che rappresenti le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di imprese e altri attori non statali pertinenti.*

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(56 bis) L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe istituire il comitato consultivo che dovrebbe assistere il suo comitato esecutivo. Dovrebbe essere incaricato di fornire consulenza sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo, sulle questioni di attuazione e di standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguamento delle norme, di fornire consulenza sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane e di fornire consulenza nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità. Il comitato consultivo doganale dovrebbe mirare a ottenere una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi tra interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, con riferimento alle PMI e ad altre imprese.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato *unico* e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Aniché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente.

Emendamento

(58) Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato *interno* e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Aniché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

Emendamento

(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol, **EPPO** e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione

(60) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali.

Emendamento

(60) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali. ***Tale quadro giuridico non dovrebbe violare la competenza degli Stati membri in materia di impegni bilaterali o multilaterali con paesi terzi riguardanti compiti nazionali.***

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta.

Emendamento

(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. ***Il mancato rispetto degli obblighi dell'importatore, dell'esportatore e dell'importatore presunto potrebbe essere incluso nell'elenco delle infrazioni doganali.*** Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta. ***Le sanzioni e le responsabilità imposte agli operatori economici dovrebbero essere proporzionate al loro ruolo nell'operazione, garantendo equità e chiarezza nella loro applicazione. La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero scambiarsi regolarmente le migliori prassi in materia di audit e sanzioni, al fine di migliorare la coerenza nell'applicazione di sanzioni.***

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.

Emendamento

(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.
Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare per aumentare gradualmente la coerenza delle sanzioni non penali e la loro applicazione in tutta l'Unione.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.

Emendamento

(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici **e tale relazione dovrebbe essere pubblicata**. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 67 – trattino 10

Testo della Commissione
– ***il lasso di tempo ragionevole oltre il quale si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo;***

Emendamento
soppresso

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione
(74) ***Nel 2032*** gli operatori economici ***possono*** iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro ***la fine del 2037*** il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla

Emendamento
(74) ***A decorrere dal 1° gennaio 2029*** gli operatori economici ***dovrebbero avere il diritto di*** iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro ***il 31 dicembre 2032*** il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in

determinazione dell'autorità doganale responsabile,

conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile,

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") che prevede un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili, a livello dell'Unione, per sostenere l'interazione e migliorare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi unionali non doganali di cui all'allegato I bis.
Stabilisce le norme per la cooperazione amministrativa digitale e la condivisione delle informazioni attraverso serie di dati interoperabili, nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantire **la** corretta riscossione dei dazi doganali e di altri oneri;

Emendamento

(a) garantire **l'efficiente e** corretta riscossione dei dazi doganali e di altri oneri;

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;

Emendamento

(b) garantire che le merci che **sono destinate alla circolazione nel mercato interno ma** presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) *garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;*

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) proteggere l'Unione dal commercio sleale, non conforme e illegale, anche attraverso un attento monitoraggio degli operatori economici e delle catene di approvvigionamento nonché un nucleo minimo di infrazioni doganali e sanzioni;

Emendamento

(d) proteggere l'Unione dal commercio sleale, non conforme e illegale, anche ***dalle merci contraffatte e non conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali***, attraverso un attento monitoraggio degli operatori economici, ***dei settori*** e delle catene di approvvigionamento nonché un nucleo minimo di infrazioni doganali e sanzioni;

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali.

Emendamento

(e) sostenere ***tutte*** le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali ***attraverso una solida analisi dei rischi in tempo reale resa possibile anche dai sistemi di intelligenza artificiale di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d);***

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e bis) promuovere l'efficienza in termini di costi evitando duplicazioni e favorendo l'efficacia dei processi doganali e un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e ter) raccogliere, analizzare e scambiare le pertinenti informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto;

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e quater) contribuire a migliorare l'applicazione complessiva degli atti giuridici dell'Unione in altri settori, come quelli che tutelano la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei consumatori, l'ambiente e le catene di approvvigionamento;

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e quinquies) garantire, qualora sia stata attivata la modalità di emergenza del mercato interno in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e che abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio in tempo di crisi⁺⁺, il flusso di merci rilevanti ai fini della crisi, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto

6, di tale regolamento.

* *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ... del ..., pag. ..., ELI: ...).*

+ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2022/0278(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.*

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrano e modificano il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.

Emendamento

soppresso

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;

Emendamento

(d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione. ***Ciò include, fra l'altro, i pertinenti accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte, nella misura in cui regolano la conformità delle merci;***

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) se si tratta di una persona giuridica con residenza multipla nel

territorio doganale dell'Unione, essa si registra, a norma dell'articolo 19, seguendo l'ordine di cui alla lettera b);

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione *e* sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

Emendamento

(13) chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione, ***compreso chiunque*** sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione

(b) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e residenti; *o*

Emendamento

(b) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e residenti;

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 18 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) rappresenterebbe una minaccia per la salute pubblica all'interno dell'Unione; o

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l'identificazione di profili di operatori economici a rischio, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

Emendamento

(20) "gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l'identificazione di profili di operatori economici ***e operazioni sospette***, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57

Testo della Commissione

(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Emendamento

(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione **e qualsiasi altro onere** applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64

Testo della Commissione

(64) "crisi": evento **o situazione** che **improvvisamente** mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci.

Emendamento

(64) "crisi": evento **naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima**, che mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci;

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 bis) "cellula di risposta alle crisi": punto di contatto in seno all'Autorità doganale dell'UE che coordina gli sforzi dell'UE di risposta alle crisi all'interno dell'unione doganale;

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 ter) "microimprese e piccole e medie imprese" o "MPMI": le microimprese e le piccole e medie imprese

quali definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 quater) "altro onere": qualsiasi diritto imposto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali;

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 quinquies) "acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato messo a disposizione un prodotto da un venditore o da un mercato;

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 sexies) "ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane": un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici;

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 septies) "autorità competente partner": l'autorità di uno Stato membro,

o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione;

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 octies) "formalità non doganale dell'Unione": tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un'autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale;

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 nonies) "documento di accompagnamento non doganale": qualsiasi documento richiesto rilasciato da un'autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell'Unione sono state espletate;

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 decies) "gestione della quantità": l'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 undecies) "sistema non doganale dell'Unione": un sistema elettronico dell'Unione istituito dalla normativa dell'Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell'Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull'espletamento della rispettiva formalità non doganale dell'Unione;

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(64 duodecies) "codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI)": il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione^{1 bis}.

^{1 bis} *Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).*

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro **30** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.

Emendamento

Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro **14** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Nel caso in cui, ai fini della valutazione della domanda, le autorità doganali necessitano di informazioni aggiuntive da parte di altre autorità nazionali o internazionali competenti, esse informano il richiedente e lo aggiornano entro 15 giorni di calendario in merito alla loro decisione.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, le autorità doganali chiedono al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. Anche nel caso in cui abbiano richiesto informazioni supplementari al richiedente, le autorità doganali decidono se la domanda sia completa e possa essere accettata oppure se sia incompleta e debba essere respinta non oltre 60 giorni civili dalla data della prima domanda. Se le autorità doganali non informano esplicitamente il richiedente entro detto termine circa l'accettazione della domanda, questa è considerata accettata allo scadere dei 60 giorni di calendario.

Emendamento

Se ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, le autorità doganali chiedono al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. Anche nel caso in cui abbiano richiesto informazioni supplementari al richiedente, le autorità doganali decidono se la domanda sia completa e possa essere accettata oppure se sia incompleta e debba essere respinta non oltre 60 giorni civili dalla data della prima domanda. Se le autorità doganali non informano esplicitamente il richiedente entro detto termine circa ***la completezza e*** l'accettazione della domanda, questa è considerata accettata allo scadere dei 60 giorni di calendario.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro **120** giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.

Emendamento

Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro **90** giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.

Emendamento

Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti. ***In tal caso, si riceve una notifica automatica tramite il centro doganale digitale dell'UE.***

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta orientamenti chiari sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE, in particolare del centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) in altri casi specifici.

Emendamento

soppresso

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 – lettera g

Testo della Commissione
(g) i casi specifici di cui al paragrafo 6, secondo comma, lettera f), del presente articolo.

Emendamento
soppresso

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione
La Commissione **specifica, mediante** atti di esecuzione, la procedura per:

Emendamento
La Commissione **adotta** atti di esecuzione **che specificano** la procedura per:

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) gli orientamenti sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE;

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione
4. La Commissione **specifica, mediante** atti di esecuzione, le norme per l'annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento
4. La Commissione **adotta** atti di esecuzione **che specificano** le norme per l'annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione
6. La Commissione **specifica, mediante**

Emendamento
6. La Commissione **adotta** atti di

atti di esecuzione, le norme procedurali per la revoca o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

esecuzione *che specificano* le norme procedurali per la revoca o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la decisione IVO non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell'origine delle merci per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

(b) se la decisione IVO *non è o* non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell'origine delle merci per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta, *mediante* atti di esecuzione, le norme procedurali per:

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione *che stabiliscono* le norme procedurali per:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. La Commissione adotta, *mediante* atti di esecuzione, *le* decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni di cui al paragrafo 12. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.

Emendamento

15. La Commissione adotta atti di esecuzione *sotto forma di* decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni di cui al paragrafo 12. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione
(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

Emendamento
soppresso

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione
(d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

Emendamento
soppresso

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione
5. In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.

Emendamento
5. In casi specifici **e debitamente motivati** le autorità doganali invalidano la registrazione.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione
(c) garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;

Emendamento
(c) garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti, **compreso il regolamento (UE) 2023/988, applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;**

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità doganali rilasciano, previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni:

Emendamento

L'Autorità doganale dell'UE rilascia, dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente e previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni:

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status.

Emendamento

5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status ***di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali*** e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status ***di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali***.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi terzi che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul

Emendamento

7. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi terzi che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul

principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale dell'Unione o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.

principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale dell'Unione, **da partenariati pertinenti o vincolanti** o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti al fine di sostenere le PMI riconoscendo l'unicità delle sfide che le PMI si trovano ad affrontare mantenendo, nel contempo, l'integrità e la sicurezza dei processi di commercio estero nell'applicazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). È necessario un impegno costante per semplificare e rendere più accessibili le procedure per le PMI, provvedendo affinché il loro ruolo fondamentale nell'ambito del commercio estero dell'UE sia agevolato e promosso.

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Emendamento

(a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, **delle altre normative pertinenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e della normativa** fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione**, le modalità per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.
1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.**

Emendamento

2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo** le modalità dettagliate per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Un importatore o esportatore** che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.

Emendamento

1. **Una persona** che è residente o registrata nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Le autorità doganali concedono** lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver **avuto accesso ai** dati pertinenti del richiedente negli ultimi **tre** anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.

Emendamento

2. **L'Autorità doganale dell'UE concede** lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver **ricevuto e valutato i** dati pertinenti del richiedente relativi agli ultimi **due** anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 2.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. **Le autorità doganali concedono** lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") a

Emendamento

3. **L'Autorità doganale dell'UE concede, dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente,** lo

chiunque soddisfi tutti i seguenti criteri:

status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") a chiunque soddisfi tutti i seguenti criteri:

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Emendamento

(a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, **delle altre normative applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento** e della normativa fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria **sana**, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

Emendamento

(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;

Emendamento

(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, **anche imponendo al richiedente di partecipare alla formazione obbligatoria offerta dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività**. Tali standard **di sicurezza e conformità** si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione

(f) disporre di un sistema elettronico che permette **di fornire o mettere a disposizione delle** autorità doganali in tempo reale **tutti i** dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:

Emendamento

(f) disporre di un sistema elettronico, **compresi i sistemi gestiti da un fornitore terzo**, che permette **eccezionalmente alle** autorità doganali **di accedere** in tempo reale **ai dati adeguati e pertinenti** sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE, **conformemente alle modalità dettagliate di attuazione dei criteri relativi a tale accesso quali stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 10, lettera b):**

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(f bis) in deroga alla lettera f) e fatti salvi gli obblighi connessi allo status di importatore o di importatore presunto, le piccole e medie imprese possono mettere a disposizione delle autorità doganali i dati sulla conformità attraverso un passaporto digitale dei prodotti.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali effettuano, almeno ogni **tre** anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.

Emendamento

Le autorità doganali effettuano, almeno ogni **due** anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora un operatore economico di

Emendamento

soppresso

fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust & Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori. Nel corso del riesame l'autorità doganale dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale può sospenderla.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

*L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, **se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").***

Emendamento

***Qualora un** operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") **cambi il proprio Stato membro di stabilimento, esso** comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività.*

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare, in consultazione con lo Stato membro che ha inizialmente concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check"), se una di queste modifiche incida su tale status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") di detto operatore. Se necessario, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono sospendere

l'autorizzazione iniziale. Tale sospensione è notificata nel centro doganale digitale. Al più tardi entro tre anni dalla data in cui l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") ha cambiato il proprio Stato membro di stabilimento o dopo che le autorità doganali dello Stato membro ricevente hanno rivalutato lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") di detto operatore, e successivamente ogni tre anni, le autorità doganali dello Stato membro ricevente effettuano un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") di cui al paragrafo 4.

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia **sospettato di essere** coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale, il suo status è sospeso.

Emendamento

Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale **o in gravi violazioni di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento**, il suo status è sospeso **dalle autorità doganali. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell'UE.**

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Le autorità doganali **possono autorizzare** gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):

Emendamento

7. Le autorità doganali **autorizzano** gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e bis) a effettuare lo sdoganamento centralizzato in conformità dell'articolo 72;

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(e ter) a effettuare l'iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 73.

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
7 bis. Le autorità doganali si adoperano per armonizzare le loro pratiche di concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 7 con quelle delle altre autorità doganali, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta l'Unione. L'Autorità doganale dell'UE coordina il lavoro delle autorità doganali e controlla tale approccio uniforme, in modo che le autorizzazioni possano essere concesse automaticamente al momento della designazione come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. *Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori*

Emendamento

8. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.

economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda dell'autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento *stabilendo il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.*

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento:

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) stabilendo le norme relative alla consultazione di altre autorità di cui al paragrafo 2 per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) stabilendo le modalità dettagliate di attuazione dei criteri di cui al paragrafo 3;

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(c) determinando il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4;

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(d) stabilendo le norme relative alla rivalutazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 5.

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
(a) le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2;
(b) le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;
(c) le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5.

Emendamento
soppresso

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento
soppresso

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. *La Commissione e gli Stati membri istituiscono un sistema di supporto per lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle migliori pratiche per gli operatori commerciali che sono microimprese o piccole e medie imprese e che hanno ottenuto o richiesto lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").*

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4,*** le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni conformemente alla normativa doganale.

Emendamento

1. Le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni conformemente alla normativa doganale.

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). ***In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.***

Emendamento

2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 131
Proposta di regolamento
Titolo II – capo 5 – titolo

Testo della Commissione

Rappresentanza doganale

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2029, anche un rappresentante doganale che agisce in qualità di rappresentante diretto può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona in nome e per conto della quale tale rappresentante agisce è una microimpresa o una piccola impresa.

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le condizioni alle quali un rappresentante doganale **può** prestare

Emendamento

(b) le condizioni alle quali un rappresentante doganale **è autorizzato a**

servizi nel territorio doganale dell'Unione di cui al paragrafo 4.

prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione di cui al paragrafo 4.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro doganale digitale dell'UE fornisce un insieme sicuro e ciberresiliente di servizi e sistemi elettronici che permette di utilizzare i dati, compresi i dati personali, a fini doganali. Esso offre le seguenti funzionalità:

Emendamento

1. Il centro doganale digitale dell'UE fornisce un insieme sicuro e ciberresiliente di servizi e sistemi elettronici che permette di utilizzare i dati, compresi i personali **e altri dati**, a fini doganali. Esso offre le seguenti funzionalità:

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;

Emendamento

(b) garantire la qualità, l'integrità, **la sicurezza**, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) garantire il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione^{*+};

^{*} **Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ... del ..., pag. ..., ELI: ...).**

⁺ **GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2022/0085(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.**

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) permettere di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)]⁶⁵;

⁶⁵ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) permettere **e garantire** di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, **nonché la semplificazione doganale e l'agevolazione degli scambi**, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)]⁶⁵;

⁶⁵ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]

Emendamento

(e bis) effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati per consentire lo scambio di dati con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis attraverso un sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("EU CSW-CERTEX");

Emendamento

(e ter) consentire l'interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l'espletamento e l'adempimento delle formalità doganali di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239;

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione
(f) integrare il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399;

Emendamento
soppresso

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione
(h) permettere la vigilanza doganale delle merci.

Emendamento
(h) permettere la vigilanza doganale delle merci e contribuire all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione
3. La Commissione sviluppa, *attua e mantiene* il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati.

Emendamento
3. La Commissione sviluppa il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati e un punto di contatto pubblico per le richieste urgenti o le minacce alla sicurezza riguardanti il centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene il centro.

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione
(a) le modalità tecniche per il mantenimento e l'utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del

Emendamento
(a) le modalità tecniche per il mantenimento e l'utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE)

regolamento (UE) n. 952/2013;

n. 952/2013 e a norma del regolamento (UE) 2022/2399 in relazione al regolamento (UE) .../... che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersecurity nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione*+ e alla direttiva (UE) 2022/2555, compresi gli orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA);

* *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ... del ..., pag. ..., ELI: ...).*

+ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2022/0085(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.*

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 29 bis

Fase pilota del centro doganale digitale dell'UE

1. Prima della data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione può istituire una fase pilota per l'utilizzo del centro doganale digitale dell'UE. La fase pilota è volontaria e ha lo scopo di testare le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE.

2. La Commissione coopera con l'Autorità doganale dell'UE, le autorità doganali e le altre autorità, nonché con i pertinenti portatori di interessi durante la pianificazione e l'organizzazione della fase pilota.

3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano quanto segue:

- (a) le modalità tecniche della pianificazione e dell'organizzazione;*
- (b) le funzionalità da applicare e testare;*
- (c) la durata esatta della fase pilota.*

Tali atti di esecuzione sono adottati

secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **possono** sviluppare le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell'UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri **si adoperano per** sviluppare le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell'UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso, **se tali applicazioni non esistono già.**

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni di cui al paragrafo 1 siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, in particolare per quanto riguarda le misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Gli Stati membri includono l'infrastruttura doganale nella propria strategia nazionale di sicurezza informatica.

^{1 bis} **Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).**

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione

Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell'UE

Emendamento

Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell'UE *e nel sistema EU CSW-CERTEX*

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.

Emendamento

Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali **nazionali** possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 e dopo la data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE mettono a disposizione, su richiesta, dati doganali non personali e non sensibili dal punto di vista commerciale. Gli operatori economici hanno la possibilità di richiedere nelle dichiarazioni che elementi di dati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ragione sociale, l'indirizzo, il valore delle merci, il numero del materiale e la descrizione delle merci siano considerati sensibili dal punto di vista commerciale. In caso di richiesta in tal senso, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE non danno seguito alla richiesta di divulgazione dei dati doganali e non rendono disponibili tali dati.

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(h bis) contribuire all'applicazione di altre normative pertinenti dell'Unione.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
La Commissione tratta i dati solo nella misura in cui sono necessari e utili per conseguire le finalità di cui al presente paragrafo.

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Procura europea ("EPPO") può, **su richiesta**, accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 **del Consiglio⁶⁶, nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguarda le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo.**

Emendamento

6. La Procura europea ("EPPO") può accedere ai dati **ed elaborarli**, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939.

⁶⁶ **Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).**

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione **e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.**

Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁶⁷ possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione **e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.**

⁶⁷ **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui**

Emendamento

7. Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione.

Emendamento

8. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione.

mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione **e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.**

Emendamento

9. Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione.

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può, **su richiesta**, accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali **e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.**

Emendamento

10. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali.

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11. Altre autorità nazionali e organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), possono trattare dati non personali conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE **alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo:**

Emendamento

11. Altre autorità nazionali e organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), possono trattare dati non personali conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE:

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali,

Emendamento

12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF, **l'EPPO** e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati,

provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.

compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. *Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri responsabili delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.*

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e modalità relative all'accesso o al trattamento dei dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE dalle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 11. Nel determinare tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità:

- (a) valuta le garanzie esistenti applicate dall'autorità interessata per assicurare che i dati siano trattati conformemente alla finalità;**
- (b) garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità;**
- (c) determina le categorie specifiche di**

soppresso

dati cui l'autorità può avere accesso o che può trattare;

(d) valuta la necessità che l'autorità interessata designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari;

(e) valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati;

(f) stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gli interessati che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Emendamento

(b) gli interessati che **sono operatori economici che** partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli interessati le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre

Emendamento

(c) gli interessati **che sono operatori economici e** le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi

normative applicate dalle autorità doganali;

imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) gli interessati i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento

(d) gli interessati ***che sono operatori economici e*** i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative all'anonimizzazione dei dati personali dopo la scadenza del periodo di conservazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a 11, conformemente al presente regolamento.

Emendamento

1. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a **9 e** 11, conformemente al presente regolamento. ***La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per lo scambio di informazioni con Europol.***

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organismi dell'Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguire gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento

3. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organismi dell'Unione **o dalle autorità di paesi terzi** si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguire gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguire gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.

Emendamento

4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali, **comprese le autorità di paesi terzi**, non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguire gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Un'interfaccia digitale completa e di facile utilizzo fornisce inoltre accesso a tutte le informazioni relative alle misure autonome, compresi le tariffe, i contingenti, le sanzioni e gli embarghi, al fine di migliorare la conformità delle imprese a tali misure. Ciò promuove inoltre una maggiore coerenza tra le varie misure autonome.

Titolo III bis

***AMBIENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'UE PER LE
DOGANE***

Articolo 40 bis

Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane

1. È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Include il centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis.

2. La Commissione interconnette il centro doganale digitale dell'UE con i sistemi non doganali dell'Unione entro le date indicate nell'allegato I bis e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione ivi elencate.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare l'allegato I bis, per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione, i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione stabiliti nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la data di realizzazione delle interconnessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 40 ter

Cooperazione digitale tra governi per le formalità non doganali dell'Unione

1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:

(a) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del presente regolamento;

(b) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell'Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;

(c) facilitare e sostenere l'integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l'espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento;

(d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l'uso a livello nazionale di tali dati.

2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:

(a) allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; e

(b) trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrino il presente regolamento specificando i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 40 quater

Cooperazione digitale tra governi e imprese per le formalità non doganali dell'Unione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis soddisfano i seguenti criteri:

(a) esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da fornire alle dogane e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento non doganali necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis;

(b) il numero di documenti di accompagnamento non doganali rilasciati nell'Unione per la formalità specifica non è trascurabile;

(c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato I bis può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI;

(d) la normativa dell'Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l'espletamento della formalità specifica tramite il centro doganale digitale dell'UE a norma dell'articolo 11.

2. Quando una formalità non doganale dell'Unione è stata identificata come rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1, gli operatori economici possono fornire una serie di dati integrata contenente tutte le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili congiuntamente, presso il centro doganale digitale dell'UE.

3. La serie di dati integrata di cui al paragrafo 1 è considerata come costitutiva della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell'Unione di

cui all'allegato I bis.

Articolo 40 quinquies

Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner

Nell'esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al numero EORI per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici.

Articolo 40 sexies

Coordinatori nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane

Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l'attuazione del presente regolamento:

(a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane; e

(b) promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner.

Articolo 40 septies

Sorveglianza e rendicontazione

1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri.

2. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione include una panoramica delle formalità non doganali dell'Unione incluse nella legislazione dell'Unione e nelle proposte legislative della Commissione.

3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al primo comma contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l'impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese.

Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per ***tutto il tempo necessario*** a determinare la loro posizione doganale.

Emendamento

2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per determinare la loro posizione doganale.

Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;

Emendamento

(a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità ***competenti*** diverse dalle autorità doganali;

Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nell'adozione di decisioni relative alla gestione del rischio doganale di cui al paragrafo 2, le autorità doganali tengono conto di eventuali inosservanze da parte di un importatore, di un esportatore o di un presunto importatore di un'altra normativa applicata dalle autorità doganali che fa parte del diritto nazionale e che è stata notificata dalle autorità competenti alle autorità doganali. Tale non conformità è presa in considerazione ai fini del profilo di rischio dell'importatore, dell'esportatore o dell'importatore presunto in questione.

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **può stabilire** settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.

Emendamento

1. La Commissione **stabilisce** settori di controllo prioritari comuni e criteri e, **ove necessario**, norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi.

Emendamento

(f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi. **Anche Europol viene informato limitatamente al suo mandato.**

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'Autorità doganale dell'UE può invitare Europol a contribuire all'analisi dei rischi di cui al paragrafo 5, lettera e), per definire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio, limitatamente al mandato del medesimo.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando quali informazioni debba includere la motivazione per la mancata esecuzione di un controllo di cui al paragrafo 6, lettera h).

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE *e* con la Commissione.

Emendamento

1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE, con la Commissione ***e con Europol, limitatamente al suo mandato.***

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***ogni due anni***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***all'anno***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche ***e pubblica ciascuna valutazione.*** La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.

Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'importatore o l'esportatore è responsabile delle merci;

Emendamento

(a) l'importatore, ***la persona responsabile*** o l'esportatore è responsabile delle merci;

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ***a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità;***

Emendamento

(b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) se altri atti legislativi richiedono la consultazione di altre autorità;

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure

Emendamento

soppresso

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci ***per 15 giorni a decorrere dalla notifica*** delle altre autorità o fino a quando le altre autorità

Emendamento

iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore, ***la persona responsabile*** o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e

abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore, ***alla persona responsabile*** o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo ***entro un termine ragionevole*** dopo che:

Emendamento

6. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo ***il prima possibile e al più tardi entro 30 giorni di calendario*** dopo che:

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 6 del presente articolo.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono

Emendamento

2. Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, ***la destinazione finale delle merci***, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le

fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. ***Le autorità doganali o l'Autorità doganale dell'UE possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'entrata.***

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, **la** dichiarazione sommaria di entrata è considerata come informazioni anticipate sul carico.

Emendamento

9. Fino alla data ***stabilita nel programma di lavoro di cui*** all'articolo 29, paragrafo 5, ***una*** dichiarazione sommaria di entrata ***presentata conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013*** è considerata come informazioni anticipate sul carico.

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Se l'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute non è contemplato dalla notifica di cui al paragrafo 1,*** il trasportatore notifica l'arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea ***nel*** porto o ***nell'***aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

Emendamento

4. Il trasportatore notifica ***esclusivamente*** l'arrivo delle merci ***che sono*** introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea ***e che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto nel territorio doganale del*** porto o ***dell'***aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
9 bis. Fino alle date stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo

29, paragrafo 5, lettera b), una notifica di arrivo presentata e una presentazione in dogana di cui all'articolo 85, paragrafo 1, conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che si applicano ai sistemi elettronici che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono considerate, rispettivamente, la notifica del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute.

Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.

Emendamento

2. **Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 5**, le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro **tre** giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Emendamento

5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro **90** giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione di custodia temporanea è presentata in conformità delle norme e dei dati richiesti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 e degli atti di esecuzione e delegati ivi previsti.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *le* merci **sono conformi** alle altre normative applicate dalle autorità doganali.

Emendamento

(b) **è stata constatata la conformità delle** merci alle altre normative applicate dalle autorità doganali.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Il** gestore di un deposito doganale o di una zona franca **fornisce** alle autorità doganali o **mette** loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci.

Emendamento

1. **Al** gestore di un deposito doganale o di una zona franca **è richiesto di fornire** alle autorità doganali o **mettere** loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci. **Una volta che le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative, al gestore è richiesto di rendere disponibili tali dati attraverso il centro doganale digitale dell'UE.**

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione
(f) **le merci sono conformi** alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.

Emendamento
(f) **è stata constatata la conformità delle** merci alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione
L'importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'importatore e la persona per conto della quale l'importatore agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.

Emendamento
L'importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'importatore e la persona per conto della quale l'importatore agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale. **Tale persona è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile.**

Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 3

Testo della Commissione
3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore.

Emendamento
3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente **finale** nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore. **L'importatore presunto è inoltre responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile.**

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 176 – paragrafo 2

Testo della Commissione
2. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), e un operatore

Emendamento
2. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), **un operatore**

economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia per un'obbligazione doganale potenziale e altri oneri.

economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia per un'obbligazione doganale potenziale e altri oneri.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 176 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire, su richiesta, una garanzia globale di importo ridotto per un'obbligazione doganale esistente e altri oneri.

Emendamento

3. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali, ***un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c),*** e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire, su richiesta, una garanzia globale di importo ridotto per un'obbligazione doganale esistente e altri oneri, ***o un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a beneficiare di un esonero dalla garanzia.***

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 176 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui ***al paragrafo 2.***

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui ***ai paragrafi 2 e 3.***

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 176 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per determinare l'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto, di cui **al paragrafo 2**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento

6. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per determinare l'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto, di cui **ai paragrafi 2 e 3**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.

Emendamento

Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio, **anche se tali indagini avvengono in uno Stato membro diverso. Su richiesta di un'autorità pubblica competente per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, compresa l'EPPO, le autorità doganali interessate rinviando la notifica.**

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 184 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale.

Emendamento

9. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale, **anche se tale indagine avviene in uno Stato membro diverso.**

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 188 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali, quando autorizzano il differimento del pagamento dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1, non richiedono la costituzione di una garanzia se il richiedente è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") autorizzato a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 3.

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 201 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla corretta applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE monitorandone l'attuazione nell'ambito dei propri settori di competenza e, previa revisione e autorizzazione della Commissione, fornendo opportuni orientamenti alle autorità doganali.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e i rallentamenti nei flussi di merci;

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) l'elusione di restrizioni commerciali relative a beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) .../... che istituisce uno strumento per le emergenze

nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio+.*

* *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ... del ..., pag. ..., ELI: ...).*

+ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2022/0278(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.*

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 204 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell'Autorità doganale dell'UE, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all'articolo 203, *delle* misure e *delle* disposizioni idonee e necessarie *che dovrebbero applicarsi* per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi.

Emendamento

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell'Autorità doganale dell'UE, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all'articolo 203, *che stabilisce le* misure e *le* disposizioni idonee e necessarie per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi.

Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 204 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale attuazione.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 204 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi.

Emendamento

3. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi. ***La Commissione può sostenere l'autorità doganale dell'UE nella fase di pianificazione e nell'istituzione di tale cellula di risposta alle crisi. La cellula di risposta alle crisi è finanziata dal bilancio assegnato all'autorità doganale dell'UE.***

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 204 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua attuazione.

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 206 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La scelta dell'ubicazione della sede dell'Autorità doganale dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:
(a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità doganale dell'UE, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue attività;
(b) assicura che l'Autorità doganale dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;

- (c) assicura che l'Autorità doganale dell'UE possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;*
- (d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;*
- (e) assicura una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;*
- (f) offre opportunità di formazione adeguate;*
- (g) consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;*
- (h) garantisce la sostenibilità e la sicurezza digitale e la connettività per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.*

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene i sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III.

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali.

Emendamento

(d) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(d bis) l'autorità doganale dell'UE coopera con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione nei settori in cui le loro attività riguardano la gestione delle merci che attraversano la frontiera esterna;

Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(d ter) l'Autorità doganale dell'UE introduce un regime speciale obbligatorio per la riscossione dei dazi doganali sulle vendite a distanza di merci importate da territori o paesi terzi. Tale regime speciale obbligatorio è allineato al regime speciale di cui agli articoli dal 369 terdecies al 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE.

Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. L'Autorità doganale dell'UE sostiene la Commissione e gli Stati membri per consentire loro di sorvegliare in modo più efficiente l'attuazione delle misure restrittive che il Consiglio può adottare a norma dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, in materia di flussi di merci, al fine di evitare l'elusione di tali misure.

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione
3. L'Autorità doganale dell'UE svolge

Emendamento
3. L'Autorità doganale dell'UE svolge

attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali. In particolare:

attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali **e alla Commissione**. In particolare:

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) effettua la diagnostica e il monitoraggio dei valichi di frontiera e di altri luoghi di controllo, **elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche**;

Emendamento

(a) effettua la diagnostica e il monitoraggio dei valichi di frontiera e di altri luoghi di controllo;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche e monitorarne l'attuazione, in particolare in relazione all'attuazione del codice doganale dell'Unione;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, conformemente al titolo XV, capo 1;

Emendamento

(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, **compresa la misurazione dei costi operativi sostenuti dalle autorità doganali per svolgere la loro attività**, conformemente al titolo XV, capo 1;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) elabora il contenuto minimo comune

Emendamento

(c) elabora il contenuto minimo comune

in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali;

in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali, ***compreso il contenuto della formazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), che deve essere armonizzato, e in materia di tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica;***

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale;

Emendamento

(f) facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale ***e informare periodicamente il polo d'innovazione dell'UE per la sicurezza interna in merito alle proprie attività;***

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) elaborare e diffondere manuali operativi per l'applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali e sviluppare norme comuni al riguardo;

Emendamento

(g) elaborare e diffondere manuali operativi per l'applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali e sviluppare norme comuni al riguardo, ***compresi orientamenti comuni sull'applicazione;***

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(g bis) formulare raccomandazioni rivolte alle autorità doganali per l'applicazione del titolo IV;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) fornire sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) elaborare orientamenti e manuali semplificati per le piccole imprese e le microimprese e sostenere la loro comprensione della legislazione e delle formalità doganali dell'Unione.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione, su sua richiesta, nella sua gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali relative alle materie disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 209 – titolo

Testo della Commissione

Altri compiti

Emendamento

soppresso

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 209 – parte introduttiva

Testo della Commissione
La Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE i seguenti compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane:

Emendamento
soppresso

Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 209 – lettera a

Testo della Commissione
(a) attività inerenti allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III;

Emendamento
soppresso

Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 209 – lettera b

Testo della Commissione
(b) sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature.

Emendamento
soppresso

Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 211 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(d bis) un comitato consultivo doganale che esercita le funzioni di cui all'articolo 221 bis.

Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro *e* da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione *e da un esperto designato dal Parlamento europeo*, tutti con diritto di voto.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 212 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 212 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti *mirano a realizzare* una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.

Emendamento

4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle *loro* pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio *e della loro esperienza in relazione alle politiche dell'unione doganale*. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti *garantiscono la realizzazione di* una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 212 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il mandato dei membri e relativi

Emendamento

5. Il mandato dei membri e relativi

supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile *per lo stesso periodo*.

Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora un membro del consiglio di amministrazione o il suo supplente intenda terminare anticipatamente il proprio mandato, il membro in questione o il suo supplente informa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione di tale intenzione e della sua sostituzione.

Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi, o almeno una volta l'anno. L'Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 214 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel

Emendamento

6. Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. **Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, del Parlamento europeo e della**

regolamento interno.

Commissione di essere rappresentati da un supplente. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.

Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento

(f) adotta **e rende pubbliche le** norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) adotta il suo regolamento interno;

Emendamento

(h) adotta **e rende pubblico** il suo regolamento interno;

Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(p bis) stabilisce e adotta il regolamento interno del comitato consultivo doganale;

Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro e comitati di esperti che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti, compresi la preparazione delle decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione.

Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 216 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 217 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;

Emendamento

(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO, *e attua adeguate procedure di segnalazione a quest'ultima di sospette condotte criminose;*

Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 217 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato

Emendamento

4. Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto *e con lo scopo di garantire l'equilibrio di genere.* Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il

esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice. ***Le decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere adottate soltanto se un rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole.***

direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice.

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente.***

Emendamento

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***conformemente alla seguente*** procedura:

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sulla base di un elenco ristretto elaborato e pubblicato dalla Commissione, che assicura l'equilibrio di genere, in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati a prendere la parola dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle domande loro poste;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;

Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.

Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

Emendamento

3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. **Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione adotti la decisione relativa alla proroga del mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a rilasciare una dichiarazione dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.**

Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

Emendamento

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. **Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.**

Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 219 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE. ***In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un'audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell'Autorità.***

Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 219 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantisce l'amministrazione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE;

Emendamento

(a) garantisce l'amministrazione quotidiana ***sostenibile ed efficiente*** dell'Autorità doganale dell'UE;

Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 219 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

Emendamento

(f) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, ***oltre a garantire, se del caso, la segnalazione di sospette condotte criminose all'EPPO;***

Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 221 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 221 bis

Comitato consultivo doganale

- 1. L'Autorità doganale dell'UE istituisce un comitato consultivo che assiste il comitato esecutivo.*
- 2. Il comitato consultivo doganale ha il compito di fornire consulenza:
 - a) sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo;*
 - b) sulle questioni relative all'attuazione e alla standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguare le norme;*
 - c) sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane;*
 - d) se del caso, nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità, su richiesta.**
- 3. Il comitato consultivo doganale è composto da rappresentanti e associazioni di tutti i portatori di interessi pertinenti per l'attività dell'Autorità doganale dell'UE. La composizione del comitato consultivo è stabilita dal consiglio di amministrazione.*
- 4. Il consiglio di amministrazione nomina quattro membri del comitato consultivo doganale, tra cui il suo presidente, a partecipare con lo status di osservatori al consiglio di amministrazione. Essi rappresentano, nel modo più ampio possibile, le diverse opinioni espresse in seno al comitato consultivo doganale. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.*
- 5. Il comitato consultivo doganale è consultato regolarmente previa qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione. Ciò può avvenire attraverso il ricorso a gruppi di lavoro di esperti ad hoc. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere del comitato consultivo doganale.*
- 6. Il comitato consultivo doganale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. Si può altresì riunire su richiesta dell'Autorità doganale dell'UE o del suo comitato esecutivo.*

Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO **ha il potere** di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷.

⁷⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 235 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data = **5** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione provvede affinché siano valutati, in conformità degli orientamenti della Commissione, i risultati dell'Autorità doganale dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione o ubicazioni.

Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 235 – paragrafo 3

Emendamento

6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO **è responsabile** di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷.
L'Autorità doganale dell'UE o le autorità nazionali competenti pertinenti segnalano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta penale rispetto alla quale essa possa esercitare la propria competenza secondo l'articolo 22 e l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

⁷⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data = **4** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **quattro** anni, la Commissione provvede affinché siano valutati, in conformità degli orientamenti della Commissione, i risultati dell'Autorità doganale dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione o ubicazioni.

Testo della Commissione

3. Una valutazione su due di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance, **e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato, governance e compiti.**

Emendamento

3. Una valutazione su due di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 237 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare **un ufficio locale in un altro Stato membro** in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.

Emendamento

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare **uffici in altri Stati membri** in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 238 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità doganale dell'UE è istituita a partire dal 2026 e diventerà pienamente operativa **entro il 2028.**

Emendamento

1. L'Autorità doganale dell'UE è istituita a partire dal 2026 e diventerà pienamente operativa **a partire dal 1° gennaio 2028.**

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 239 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 239 bis

Piattaforma per la segnalazione delle merci

1. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una piattaforma per la segnalazione delle merci (la "piattaforma") per dare alle autorità, alle imprese, ai consumatori e ai

cittadini la possibilità di segnalare le merci che entrano nel mercato interno e che non sono conformi alle norme di conformità e/o alla pertinente normativa dell'Unione.

2. La piattaforma è online, facilmente accessibile, comprensibile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. L'autorità doganale dell'UE valuta le informazioni ottenute tramite la piattaforma e, se necessario, ne informa l'autorità doganale o più autorità doganali di uno o più Stati membri in cui è stata immessa la merce segnalata.

L'autorità doganale valuta solo le merci dichiarate che sono state immesse nel mercato in uno o più Stati membri.

4. Le autorità doganali notificate di cui al paragrafo 3 cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nell'attuazione delle misure atte a rimuovere una merce segnalata dal mercato interno. L'autorità doganale notificata riferisce in merito a tali misure all'autorità doganale dell'UE entro 30 giorni di calendario dall'adozione di una misura.

5. L'Autorità doganale dell'UE garantisce che tutti i dati pertinenti relativi alle merci comunicate siano disponibili nel centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere alle autorità doganali di presentare dati pertinenti a tal fine.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 240 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) scambiare competenze e buone prassi attraverso corsi di formazione congiunti su come individuare i prodotti non conformi, compreso l'aggiornamento su qualsiasi altra normativa dell'Unione che fissa requisiti di conformità, come

quelli relativi alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti.

Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità doganali avvertono immediatamente le autorità dell'Unione e nazionali competenti in caso di qualsiasi sospetta violazione della normativa dell'Unione e inviano una notifica al centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF qualora si verificano frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.

Emendamento

8. L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF **e l'EPPO** qualora si verificano frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.

Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.

Emendamento

1. L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie, **tra cui Europol**, a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.

Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività

Emendamento

2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività

antifrode dell'OLAF e *dell'EPPO* e con le indagini doganali nazionali.

antifrode dell'OLAF e *di Europol* e con le indagini doganali nazionali, *nonché con le indagini penali dell'EPPO o di altre autorità nazionali competenti.*

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 242 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro;

Emendamento

(h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro *nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminose;*

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 243

Testo della Commissione

Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE *può concludere* accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE *conclude* accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi *conferiscono all'Autorità doganale dell'UE il potere di scambiare informazioni, comprese le migliori pratiche, con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali e di condurre attività congiunte. Tali accordi* non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 244 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica la Commissione *decide, mediante* un atto di esecuzione, se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.

Emendamento

Alla Commissione sono conferiti poteri di esecuzione per adottare, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, un atto di esecuzione *per decidere* se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.

Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 247 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) la complessità dell'operazione sottostante e il numero di operazioni simili.

Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 252 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
(g bis) mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21.

Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 253 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. **La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE si scambiano regolarmente le migliori pratiche e le metodologie applicabili in materia di audit e calcolo delle sanzioni, al fine di migliorare la convergenza e la coerenza delle sanzioni in tutta l'Unione. La Commissione valuta periodicamente l'efficacia delle sanzioni ai fini del conseguimento degli obiettivi delle autorità doganali di cui all'articolo 2 e qualora sia necessario intervenire.**

Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 254 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le sanzioni applicate per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 **assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse** siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:

Emendamento

Se sono applicate sanzioni per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252, **ciascuno Stato membro prevede sanzioni che** siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 254 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri decidono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni non penali tranne nei casi in cui sono istituiti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 255 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.

Emendamento

1. La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera, **nonché un monitoraggio regolare del livello delle spese sostenute dalle autorità doganali nazionali nello svolgimento delle loro attività**. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 255 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità doganale dell'UE assiste **la Commissione in tale compito. Per coadiuvare** la Commissione nella valutazione delle prestazioni dell'unione doganale, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.

Emendamento

2. L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione nella **sua** valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. **A tal fine**, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare, l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali, **sostiene la Commissione nella raccolta di dati pertinenti relativi ai livelli di spesa sostenuti dalle autorità doganali nazionali per garantirne il funzionamento** e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 256 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente **agli Stati membri** per informazione.

Emendamento

4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente **al Parlamento europeo e al Consiglio** per informazione.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: **cinque** anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: **tre** anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 258 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
**(b bis) un quadro d'insieme delle
spese disaggregate sostenute dall'Unione
e dagli Stati membri per l'attuazione del
regolamento, in particolare rispetto alle
spese sostenute alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.**

Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 261 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli **4**, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, **60**, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 è conferito alla Commissione.

3. La delega di potere di cui agli articoli **4**, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, **60**, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 10, 14, 19, 23, **24**, 25, 27, 28, 29, 31, 32, **40 bis**, **40 ter**, **51**, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 è conferito alla Commissione.

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7, 10, 14, 19, 23, **24**, 25, 27, 28, 29, 31, 32, **40 bis**, **40 ter**, **51**, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 261 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, **60**, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7, 10, 14, 19, 23, **24**, 25, 27, 28, 29, 31, 32, **40 bis**, **40 ter**, **51**, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 263 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 è *abrogato*.

Emendamento

1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 *e il regolamento (UE) 2022/2399 sono abrogati*.

Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere dal 1° gennaio **2028**.

Emendamento

1. Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere dal 1° gennaio **2026**.

Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo **2028**:

Emendamento

2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo **2026**:

Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre **2037**.

Emendamento

3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre **2032**.

Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1° **marzo 2032**.

Emendamento

4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1° **gennaio 2029**.

Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.

Emendamento

6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione. ***Tale relazione è resa pubblica.***

Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Entro il 31 dicembre **2035** la

Emendamento

7. Entro il 31 dicembre **2031** la

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, *che rende pubblica*, per valutare in particolare:

Emendamento 292
Proposta di regolamento

Allegato I bis – tabella (nuova)

Testo della Commissione

<i>Emendamento</i>	<i>Acronimo</i>	<i>Sistema non doganale dell'Unione</i>	<i>Normativa pertinente dell'Unione</i>	<i>Data di applicazione</i>
<i>Formalità non doganale dell'Unione</i>				
<i>Documento sanitario comune di entrata per gli animali</i>	<i>DSCE-A</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Documento sanitario comune di entrata per i prodotti</i>	<i>DSCE-P</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2017/625</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale</i>	<i>DSCE-D</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2017/625</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali</i>	<i>DSCE-PP</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2017/625</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Certificato di ispezione</i>	<i>CDI</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Licenza per le sostanze che</i>	<i>ODS</i>	<i>Sistema di licenze</i>	<i>Regolamento (CE)</i>	<i>3 marzo 2025</i>

<i>riducono lo strato di ozono</i>		<i>ODS 2</i>	<i>n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}</i>	
<i>Gas fluorurati a effetto serra</i>	<i>F-GAS</i>	<i>Portale F-GAS e sistema di licenze HFC</i>	<i>Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Licenza di importazione per i beni culturali</i>	<i>LDI-BC</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quinquies}</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Dichiarazione dell'importatore e per i beni culturali</i>	<i>DDI-BC</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2019/880</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Descrizione generale dei beni culturali</i>	<i>DG-BC</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (UE) 2019/880</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Formalità non doganale dell'Unione</i>	<i>Acronimo</i>	<i>Sistema non doganale dell'Unione</i>	<i>Pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale</i>	<i>Termine per il collegamento</i>
<i>Licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale</i>	<i>FLEGT</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio</i>	<i>3 marzo 2025</i>
<i>Regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a</i>	<i>DuES</i>	<i>Sistema di rilascio di licenze elettroniche</i>	<i>Regolamento (UE) 2021/821</i>	<i>3 marzo 2025</i>

<i>duplice uso Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</i>	<i>CITES</i>	<i>TRACES</i>	<i>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</i>	<i>1° ottobre 2025</i>
<i>Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato</i>	<i>ICSMS</i>	<i>ICSMS</i>	<i>Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>	<i>16 dicembre 2025</i>

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

^{1 ter} Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

^{1 quater} Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

^{1 quinquies} Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).
